

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° aprile 2003

nella causa T-14/01: Fiorenzo Rizzello contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Contratto di agente temporaneo — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio — Rispetto dei termini statutari — Secondo rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Artt. 2, lett. d), 8 e 47 del RAA»)

(2003/C 135/48)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-14/01, Fiorenzo Rizzello ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Varano Borghi, rappresentato dagli avv.ti B. Nascimbene e M. Condinanzi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. A. Dal Ferro), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 28 settembre 2000, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha rigettato il reclamo del ricorrente diretto ad accertare che il rapporto di lavoro che lo legava alla Commissione era un rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante da un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lettera d), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, rinnovato più di una volta con gli effetti di cui all'art. 8, ultimo comma, di tale regime, il presidente del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 1° aprile 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.01.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

1° aprile 2003

nella causa T-15/01: Stefano Benini contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Contratto di agente temporaneo — Ricevibilità — Atto che arreca pregiudizio — Rispetto dei termini statutari — Secondo rinnovo di un contratto di agente temporaneo — Artt. 2, lett. d), 8 e 47 del RAA»)

(2003/C 135/49)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-15/01, Stefano Benini ex agente temporaneo della Commissione delle Comunità europee, residente in Besozzo, rappresentato dagli avv.ti B. Nascimbene e M. Condinanzi, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra F. Clotuche-Duvieusart e sig. A. Dal Ferro), avente ad oggetto l'annullamento della decisione 28 settembre 2000, con la quale l'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ha rigettato il reclamo del ricorrente diretto ad accertare che il rapporto di lavoro che lo legava alla Commissione era un rapporto di lavoro a tempo indeterminato derivante da un contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lettera d), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, rinnovato più di una volta con gli effetti di cui all'art. 8, ultimo comma, di tale regime, il presidente del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione), composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente di sezione, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. J.D. Cooke, giudici, cancelliere: H. Jung, ha emesso, il 1° aprile 2003, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 95 del 24.3.01.